

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE**

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Cooperazione Internazionale in attuazione della D.G.R. n. 861 del 22.06.2021;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.

Di seguito anche cumulativamente, "Le parti"

PREMESSO CHE

- a) il coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, è stato individuato dal Consiglio regionale come un obiettivo di sistema, finalizzato a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, sviluppare sinergie territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di servizi, progetti e interventi;
- b) gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati. La Regione del Veneto ha individuato in questi due progetti pluriennali degli strumenti adeguati per la corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio volti a diffondere le informazioni sui flussi, a promuovere i servizi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri e ad assicurare il monitoraggio costante sul funzionamento di progetti e interventi in materia;
- c) la realizzazione del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione", previsto nelle programmazioni regionali di settore sin dal 2001 è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro;
- d) il Piano Triennale di Massima 2019-2021 di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 69 del 16.07.2019, ha riconfermato, nell'ambito della



ac3d0abc



linea di intervento D.8 Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento informativo, l'Osservatorio regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, quali mezzi idonei al raggiungimento di finalità volte alla divulgazione e al coordinamento delle politiche di integrazione, nonché alla programmazione e realizzazione di studi del settore migratorio, sul presupposto che la programmazione e la realizzazione degli interventi devono poter poggiare su un rigoroso e ampio lavoro di analisi e studio riguardante l'evolversi del fenomeno migratorio. Allo stesso modo, si contempla la necessità di garantire la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di integrazione;

- e) coerentemente alla previsione del Piano Triennale, il Programma annuale 2021 di iniziative ed interventi in materia di immigrazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 551 del 27.04.2021, ha inoltre previsto, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 6, la linea 6.a) "Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio", l'avvio di un'analisi documentaria volta al monitoraggio dell'attività e degli effetti dei progetti realizzati, lo studio del quadro d'insieme, l'acquisizione di elementi informativi da parte di attori coinvolti negli interventi in materia di immigrazione;
- f) l'obiettivo di garantire l'integrazione ed inclusione sociale dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio regionale, viene perseguito infatti dalla Regione del Veneto con l'istituzione di un sistema integrato, in una logica plurifondo e multilivello, sostanziata in particolare nel coordinamento delle risorse regionali con le risorse dei fondi europei derivanti dal Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione (FAMI) 2014-2020;
- g) al fine di perseguire l'obiettivo generale sopra riportato, la Regione del Veneto ha aderito, in partenariato con numerosi soggetti istituzionali, ai diversi avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità rispettivamente di Autorità Responsabile e di Autorità delegata del fondo FAMI, per la realizzazione di una serie di interventi finalizzati in particolare a: favorire l'inclusione degli alunni stranieri nelle scuole, anche attraverso specifiche azioni contro la dispersione scolastica; alla promozione di un sistema qualificato e integrato di servizi territoriali; alla valorizzazione del ruolo delle associazioni di immigrati promuovendo il loro coinvolgimento alla vita delle comunità; alla realizzazione di azioni di formazione linguistica destinate ai cittadini extracomunitari;
- h) in applicazione del principio di addizionalità e non duplicazione delle risorse, si è quindi pianificato di concentrare le iniziative e gli interventi da realizzarsi con le risorse regionali principalmente sulle misure non coperte - o solo marginalmente coperte - dalle linee di intervento previste dalla programmazione europea a valere sui fondi FAMI 2014-2020;



ac3d0abc



- i) appare quindi necessaria, ai fini dell'elaborazione delle linee programmatiche di settore per il prossimo triennio 2022-2024, l'analisi dell'impatto delle policy regionali sui livelli di integrazione sociale degli immigrati nel contesto territoriale veneto. In questo tema rientra in particolare la necessità di analizzare i livelli di integrazione sociale e lavorativa delle popolazioni immigrate e lo studio di modelli di integrazione;
- j) l'indagine che si intende promuovere riguarderà l'analisi nell'ultimo triennio dei progetti avviati nell'ambito del fondo FAMI nonché delle azioni regionali realizzate nell'ambito della programmazione di settore. Le medesime dovranno essere investigate sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo ai fini della valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle stesse sul territorio. L'esito dell'indagine, oltre a costituire la base del Rapporto immigrazione per l'annualità 2021, fornirà gli elementi essenziali per la programmazione di settore nel triennio 2022-2024;
- k) la Convenzione con l'Ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione delle attività progettuali di cui alla Rete Informativa Immigrazione e all'Osservatorio Regionale Immigrazione, perfezionata in data 07.09.2020 in attuazione della D.G.R. n. 1166 dell'11.08.2020, con scadenza al 31.12.2020, successivamente prorogata, è scaduta il 30.06.2021;
- l) occorre pertanto ora procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con il predetto ente per la realizzazione delle attività progettuali in argomento per l'anno 2021;
- m) Veneto Lavoro con nota prot. n. 340313 del 29 luglio 2021 ha comunicato la propria disponibilità a proseguire le attività inerenti al progetto "Osservatorio regionale Immigrazione";
- n) con deliberazione n. ____ del ____ la Giunta Regionale ha quindi disposto la prosecuzione nell'anno 2021 del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione", anche al fine di realizzare un'analisi quali-quantitativa, un'attività di monitoraggio e di valutazione dei progetti avviati nell'ultimo triennio nell'ambito del fondo FAMI, conferendo all'Ente strumentale Veneto Lavoro un importo complessivo di € 50.000,00, a titolo di ristoro delle spese che saranno dal medesimo sostenute, ed approvato lo schema di una Convenzione diretta a disciplinare i rapporti con l'ente stesso

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente Convenzione è la prosecuzione nell'anno 2021 del progetto "Osservatorio Regionale Immigrazione", anche al fine di realizzare un'analisi quali-quantitativa, un'attività di monitoraggio e di



ac3d0abc



valutazione dei progetti avviati nell'ultimo triennio nell'ambito del fondo FAMI nonché delle azioni regionali realizzate nell'ambito della programmazione di settore.

In particolare l'Osservatorio dovrà garantire:

- la redazione del "Rapporto annuale" in forma sintetica, contenente l'analisi delle dimensioni costitutive del fenomeno immigratorio. Le aree tematiche che dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati disponibili dovranno riguardare l'evoluzione dei flussi migratori in Regione, con riferimento alle tre dimensioni "costitutive" del fenomeno: la dimensione demografica, la dimensione occupazionale (sul quale andrà posto un focus specifico) e la dimensione del capitale umano.
- il raccordo con Osservatori regionali e/o nazionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio;
- l'alimentazione, anche con articoli tematici di approfondimento, del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio.

Nell'annualità in corso dovrà essere inoltre realizzata un'analisi dei progetti avviati nell'ultimo triennio nell'ambito del fondo FAMI, nonché delle azioni regionali realizzate a valere sui fondi regionali. L'analisi dovrà investigare le azioni realizzate sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, ai fini della valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle stesse sul territorio. L'esito dell'indagine, oltre a costituire la base del Rapporto immigrazione per l'annualità 2021, fornirà gli elementi essenziali per la programmazione di settore nel triennio 2022-2024.

In particolare l'esito dell'analisi dovrà assicurare l'individuazione dei nuovi obiettivi delle Politiche regionali nel settore dell'immigrazione per il triennio 2022-2024 identificando le azioni da promuovere e gli indicatori ad esse correlate.

Un focus specifico, in considerazione della particolare condizione delle donne immigrate, dovrà essere riservato all'analisi a tutto tondo delle attività messe in campo in favore delle stesse allo scopo di selezionare buone pratiche attuate in riferimento soprattutto a specifici ambiti quali la famiglia, il lavoro, la formazione professionale, la formazione linguistica e l'accesso ai servizi sociosanitari nonché ad individuare i fabbisogni del segmento femminile.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale, entro il 30.08.2021. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.



Ai fini del rispetto dei tempi necessari per la tempestiva adozione del Programma triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore dell'immigrazione (art. 3 c. 1 L.R. n. 9/1990), le attività inerenti l'individuazione dei nuovi obiettivi delle politiche regionali nel settore dell'immigrazione per il triennio 2022-2024 e l'identificazione delle azioni da promuovere e degli indicatori ad esse correlate dovrà essere prodotta entro la scadenza del 31.12.2021.

Art. 4 (Spese ammissibili)

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del **31 marzo 2022**, data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali e inviata la rendicontazione a costi reali alla competente struttura regionale. Per l'acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto.

L'acquisto di libri o l'abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente previsto nel piano operativo.

Saranno ammesse a rimborso unicamente le spese rendicontate a costi reali.

Art. 5 (Durata)

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti dalla data della sua sottoscrizione sino al **31 marzo 2022** e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)

Per la realizzazione delle attività progettuali di cui alla presente Convenzione è conferita a Veneto Lavoro la somma onnicomprensiva di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di ristoro delle spese che saranno dal medesimo sostenute. La somma conferita verrà erogata a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'approvazione del piano operativo, di cui al precedente art. 3.

Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate Veneto Lavoro è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'articolo 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 7 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'assegnazione finanziaria qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In caso di revoca Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.



ac3d0abc



In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il rapporto senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 8 (Modifiche e integrazioni)

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 11 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679/UE. Veneto Lavoro si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

Art.13 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 15 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 16 (Clausola finale)



ac3d0abc



Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

